CAMERA DEI DEPUTATI N. 2604-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 marzo 1952 (*Stampato n. 2138*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1952

—

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento)

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Viene proposto alla vostra approvazione il disegno di legge riguardante « Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea » quale è stato trasmesso alla Camera dal Presidente del Senato dopo averne avuta la approvazione dalla V Commissione permanente di quel Consesso.

I motivi che sorreggono tale proposta non differiscono da quelli per cui vennero già accordate le precedenti approvazioni in ordine alle quali questa rappresenta il nono provvedimento.

Tali motivi sono alla base delle norme che regolano l'istituto della temporanea importazione e sostanzialmente si riconducono alla necessità di favorire il lavoro per imprese e maestranze nostre su materie prime o su prodotti semilavorati che vengono riesportati con vantaggio della nostra economia.

Le presenti concessioni si aggiungono a quelle elencate nella tabella I annessa al decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle altre previste da successivi provvedimenti.

Gli articoli 1 e 2 rappresentano nuove concessioni con durata permanente, per le merci elencate negli articoli stessi, vuolsi solo notare che per sé l'articolo 2 non differisce né per contenuto giuridico né per quello sostanziale dall'articolo 1, ma viene steso come articolo a parte solo perché le concessioni di cui all'articolo 2, riguardano tutte una sola industria e formano quindi un tutto in certo modo a sé.

Con l'articolo 3 vengono modificate o ripristinate concessioni con carettere permanente, concessioni che già prima esistevano, ma o erano temporanee e divengano permanenti, od essendo pur permanenti subiscono modifiche sia nella qualità della merce sia nello scopo per il quale la merce stessa è temporaneamente importata.

Con l'articolo 4 vengono prorogate o ripristinate altre concessioni di temporanea importazione per un tempo determinato; vuolsi sottolineare in particolare il n. 2 di tale articolo per il quale la introduzione di recipienti nuovi può favorire l'industria vinicola piemontese e l'industria conserviera del Mezzogiorno.

L'articolo 5 favorisce la fabbricazione di prodotti meccanici e metallurgici da collocare sul mercato estero, consentendo la importazione temporanea dei calibri metallici o di altra materia di ogni tipo che viene impiegata nelle relative lavorazioni.

L'articolo 6 consente l'ingresso di recipienti esterni che vanno restituiti al mittente dopo averli vuotati del loro contenuto perché non erano stati fatturati per cessione definitiva.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche.	Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e di posaterie.	Kg. 500	1 anno
2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 circa di diametro.	Per la produzione di pneumatici .	Kg. 500	1 anno
3. Colofonia	Per la fabbricazione di sapone . .	Kg. 500	1 anno
4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami.	Per la fabbricazione di filière e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati.	Kg. 1	6 mesi
5. Ossido di cobalto	Per la fabbricazione di sali di cobalto.	Kg. 100	6 mesi
6. Parti di ricambio per aerei . .	Per essere revisionate e riparate .	Kg. 10	6 mesi
7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria.	Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato.	Kg. 25	6 mesi
8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche.	Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.)	Kg. 1	1 anno
9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi.	Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometallurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche.	Kg. 1.000	6 mesi

ART. 2.

Alle merci ammesse in via permanente alla importazione temporanea per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio in fili e in verghe (vergella) ricoperti con lamine di rame (copperweld).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
2. Ferro in nastri laminati a caldo.	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
3. Rame in trafilati di diametro fino a mm. 10 ed in vergella laminata.	Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
4. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	1 anno

ART. 3.

Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nastri, barre e tubi (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.	Kg. 1.000	1 anno
2. Alluminio e sue leghe in rottami (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe.	Kg. 1.000	6 mesi
3. Oli di petrolio greggio e loro derivati, anche parzialmente o totalmente trattati (legge 24 novembre 1949. n. 920).	Per essere lavorati o ulteriormente lavorati o depurati da inquinazioni.	Kg. 1.000	1 anno
4. Piombo e sue leghe in pani e rottami (legge 27 maggio 1940, n. 641).	Per la produzione di semilavorati (fili, tubi, fogli, ecc.).	Kg 1.000	1 anno
5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloroacetato di polivinile in fogli e in trafilati (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno.	Kg. 100	1 anno
6. Tessuto a maglia denominato « Simplex » (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 668).	Per la fabbricazione di guanti.	Kg. 25	1 anno

ART. 4.

Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importaziona temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Piombo in pani e in rottami (regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 1902, convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669).	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Kg. 1.000	1 anno
2. Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Illimitata	6 mesi
3. Rum (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374).	Per la fabbricazione di vermut e di liquori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).	Hl. 1.	1 anno

ART. 5.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo e dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione.

La riesportazione dei calibri introdotti dovrà aver luogo entro un anno dalla importazione temporanea.

ART. 6.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.